

**REGOLAMENTO (CEE) N. 334/91 DELLA COMMISSIONE**

del 12 febbraio 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3881/90 <sup>(4)</sup>, ha stabilito un massimale indicativo trimestrale per le spedizioni di prodotti lattiero-caseari destinati alla Spagna; che alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno prevedere la possibilità di aggiungere al massimale di un trimestre il quantitativo residuo del trimestre precedente relativo a ciascun prodotto o, per quanto riguarda i formaggi, a ciascuna categoria;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 606/86, al primo comma è aggiunto il seguente testo:

« Se nel corso dello stesso anno civile il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande nell'arco di un trimestre è inferiore al massimale fissato per lo stesso trimestre, il quantitativo residuo può aggiungersi al massimale stabilito per il trimestre successivo. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 124.